



Servizio Servizi per il lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1375 DEL 24/07/2026

OGGETTO: Decreto legislativo n. 150/2015 art. 21, comma 7. Eventi di condizionalità relativi ai percettori di NASpl/DIS-COLL individuati dalle Sezioni 4.1 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord” e 4.2 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud” nel bimestre MAGGIO-GIUGNO 2026.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 6 del 30 aprile 2026 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro,

l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 30 giugno 2026 "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria). Determinazioni in merito alla nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018", e il successivo Decreto della Presidente della Regione n. 33, con cui è stata nominata Amministratrice Unica dell'Agenzia la Dott.ssa Tiziana Ciprini con decorrenza 1° luglio 2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 700 del 30 giugno 2026 "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria). Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1/2018", e il successivo Decreto della Presidente della Regione n. 34, con cui è stato nominato Direttore il Dott. Paolo Sereni con decorrenza 1° luglio 2026.

Vista la D.G.R. n. 709 del 30/06/2026 "Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Arpal Umbria. Approvazione";

Vista la D.G.R. n. 610 del 10/06/2026 "Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria a seguito dell'approvazione della L.R. 30 aprile 2026, n. 6 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato)"

Visto, in particolare, l'allegato A della citata deliberazione dal quale risulta che la nuova struttura organizzativa prevede cinque servizi così definiti:

- Bilancio e ragioneria, risorse umane e patrimonio;
- Sistemi per il lavoro e la formazione;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati per la formazione e il lavoro;
- Servizi per il lavoro
- Programmazione e monitoraggio attività generali;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1052 del 10.06.2026 "D.G.R. n. 610 del 10/06/2026 "Assetti organizzativi di I livello: avvio della manifestazione di interesse finalizzata al conferimento degli incarichi dirigenziali, assegnazione del personale ai servizi di Arpal e determinazioni in ordine all'assegnazione temporanea delle posizioni organizzative non dirigenziali nell'ambito dei nuovi servizi di ARPAL Umbria";

Ricordato che la decorrenza della nuova struttura organizzativa di primo livello di Arpal Umbria è individuata nella data del 15 giugno 2026;

Vista la n. 610 del 10.06.2026 Assetti organizzativi di I livello: conferimenti degli incarichi dirigenziali e di quelli ad interim relativi ai nuovi servizi di ARPAL Umbria, individuazione delle funzioni vicarie dirigenziali e parziale rettifica dell'allegato 2 della DCS n. 1052 del 10.06.2026";

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1075 del 15.06.2026: "D.G.R. n. 610 del 10.06.2026 - Assetti organizzativi di ARPAL Umbria: parziale rettifica dell'Allegato n. 2 della DCS n. 1052 del 10.06.2026 e dell'Allegato A) della DCS n. 1057 del 11.06.2026";

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1169 del 25.06.2026: "D.G.R. n. 610 del 10/06/2026 e D.C.S. n. 1052 del 10.06.2026. Proroghe degli assetti organizzativi di II livello di ARPAL Umbria";

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1206 del 02.07.2026 "D.G.R. n. 610 del 10/06/2026 Assetti organizzativi di I livello: conferimenti degli incarichi dirigenziali ad interim e revisione dell'assetto delle funzioni vicarie dirigenziali, a seguito della nomina del Dott. Paolo Sereni quale Direttore di Arpal Umbria";

Precisato che il presente provvedimento risulta di competenza del Dirigente del Servizio 4: "Servizi per il lavoro" in quanto rientrante nelle declaratorie individuate con l'allegato 1) della D.G.R. n. 610/2026

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 1/2018: "Funzioni di ARPAL Umbria" che disciplina la transizione in capo al ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

Vista la D.G.R. n. 1498/2013: "Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 150/2015: "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015 con oggetto: "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – prime indicazioni";

Vista la D.G.R. n. 133 del 15.02.2016: "D.Lgs. n. 150/2015 e Circolare n. 34 del 23.12.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l'Impiego regionali";

Visto D.L. n. 4/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, convertito con modificazioni con Legge n. 26/2019;

Vista la successiva Circolare di ANPAL n. 1/2019: "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni con Legge n. 26/2019";

Visti:

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, D.Lgs. n. 150/2015, recante le "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive" ed in particolare: - l'art. 4 "Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del D.Lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del "comitato per ricorsi in tema di condizionalità" previsto all'art. 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i "Criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015"
- la nota del direttore generale dell'ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell'art. 21, comma 10, del D.Lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma";
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti";
- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto "Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 come integrato dal D.Lgs. n.185 del 2016";
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto "richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione D.Lgs. n. 150/2015" e in particolare il punto Q.7. "giustificato motivo".
- il D.L. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" ed in particolare

- l'art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di ARPAL Umbria n. 1025 del 20.06.2025 e ss.mm.ii. con la quale sono state fornite indicazioni operative per i soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione professionale per l'attuazione dei programmi di politica attiva;
 - il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" ed in particolare: - l'art. 3 co. 1, in merito all'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
 - l'art. 3, co. 4 riportante "ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto";
 - il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024;

Dato atto che per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASpl e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l'Impiego verificano la condizione di percettore di NASpl o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l'interrogazione della Banca Dati Percettori dell'INPS per l'effettiva percezione;
- i Centri per l'Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili dalla banca dati del Ministero del Lavoro (CO);
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASpl o DIS-COLL con le modalità previste dal D.M. 174 del 21.11.2024;
- i Centri per l'Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASpl o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
 - verifica della presenza fisica della persona all'appuntamento se si svolge presso il Centro per l'Impiego;
 - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASpl o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4/3/2016 prot. n.39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del secondo

- evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
 - co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;
 - co. 10: "il Centro per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate".

Ritenuto:

- che l'attuazione del comma 10 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento adottato dal sottoscritto dirigente su proposta del titolare di elevata qualificazione territorialmente competente;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 21, co. 7, l'utente è soggetto al meccanismo di condizionalità solo se percettore di NASpl/DIS-COLL e che tale meccanismo non si applica qualora l'utente sia in condizione di sospensione dallo strumento di sostegno al reddito;
- che nella banca dati percettori dell'INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l'Impiego, la condizione di "percettore" o di soggetto in "sospensione" da NASpl/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell'impossibilità per i Centri per l'Impiego di individuare l'effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che al fine della corretta individuazione della progressione numerica degli eventi oggetto di sanzione è necessario avere riscontro da parte di INPS sulla motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
- che al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, il provvedimento del sottoscritto dirigente disporrà la decadenza con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento stesso, con la conseguente gestione della banca dati SIL (Sistema Informativo lavoro di ARPAL), l'aggiornamento della SAP (Scheda Anagrafica professionale ai sensi dell'art. 13 co.3, D.Lgs. n. 150/2015) e la comunicazione all'utente dell'impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi Centro per l'impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dello stato di disoccupazione;
- che la sanzione comminata sarà comunicata tramite SIU all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che le risorse di sostegno al reddito non erogate in conseguenza delle sanzioni di decurtazioni comminate di cui al presente provvedimento devono, con cadenza annuale essere versate da INPS ad ARPAL Umbria in ragione del 50%;

Rilevato che in relazione al bimestre MAGGIO-GIUGNO 2026 le Sezioni 4.1 "Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord" e 4.2 "Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud" hanno effettuato il controllo sull'utenza soggetta a condizionalità (NASpl/DIS-COLL) onde verificare la presenza degli eventi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 150/2015;

Atteso che in esito ai controlli sono stati individuati complessivamente n. 22 utenti da sanzionare relativamente alla Sezione 4.1 "Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord" e n. 10 utenti da sanzionare relativamente alla Sezione 4.2 "Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud" per le causali e nella misura di cui agli allegati 1 Area Nord e 2 Area Sud al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Ritenuto necessario procedere con la comunicazione del presente provvedimento ai percettori interessati tramite SMS/MAIL evidenziando gli eventi di condizionalità che li hanno

riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;

Evidenziato che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al “Comitato per i ricorsi di Condizionalità” secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “General Data Protection Regulation”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che nel bimestre MAGGIO-GIUGNO 2026 complessivamente sono stati individuati n. 22 eventi di condizionalità relativi ai percettori di NASpl/DIS-COLL da sanzionare relativamente alla Sezione 4.1 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord” e n. 10 eventi di condizionalità relativi ai percettori di NASpl/DIS-COLL da sanzionare relativamente alla Sezione 4.2 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud” per le causali e nella misura di cui agli allegati **1** Area Nord e **2** Area Sud al presente atto, quale parte integrante e riservata e agli allegati **1 A)** Area Nord e **2 A)** Area Sud al presente atto, in forma anonimizzata, quale parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. di segnalare in SIU entro giorni 5 (cinque) dall'adozione della presente determinazione dirigenziale i percettori sanzionati;
3. di comunicare ai percettori interessati, tramite SMS/MAIL, il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li hanno riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel portale istituzionale dell'Agenzia al Link: <https://www.arpalumbria.it/basicpage/applicazione-condizionalita>;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso al “Comitato per i ricorsi di condizionalità” secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-eservizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che, come previsto dall'art. 21, comma 13, D.Lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione agli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento devono essere versate da INPS ad ARPAL Umbria nella misura del 50%;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio “Servizi per il lavoro”;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/07/2026

L'Istruttore

- Silvia Menicocci

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/07/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Fabio Narciso

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/07/2026

Il Dirigente

Dr. Francesco Siciliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2